

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

## AZIONE COMUNE

del 26 maggio 1997

adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza

(97/339/GAI)

IN CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi,

rammentando che ai sensi dell'articolo K.1, punto 9, la cooperazione di polizia fra gli Stati membri è considerata una questione di interesse comune;

considerando che a seguito di precedenti iniziative, in particolare a proposito del teppismo negli stadi, si deve cercare di estendere e rafforzare la cooperazione per quanto riguarda l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;

considerando che la cooperazione per quanto riguarda manifestazioni in senso lato, ossia avvenimenti che richiamano un gran numero di persone da svariati Stati membri e in occasione dei quali l'intervento della polizia è principalmente diretto al mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, nonché alla prevenzione dei reati, richiede ulteriori disposizioni;

considerando che tra dette manifestazioni figurano fra l'altro le competizioni sportive, i concerti rock, le dimostrazioni e i blocchi stradali di protesta, ma che anche operazioni apparentate, come la custodia e la protezione di persone e di beni, possono essere comprese nella cooperazione prevista;

considerando che tale cooperazione può interessare Stati membri limitrofi, ma anche Stati membri non limitrofi e Stati membri di transito;

considerando che lo scambio di informazioni su gruppi di persone che possono costituire una minaccia per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza nei vari Stati membri, nonché l'invio di ufficiali di collegamento in servizio comandato e la cooperazione fra organi centrali, contribuiscono alla suddetta cooperazione;

considerando che la presente azione comune mira a completare le normative bilaterali e multilaterali esistenti e lascia agli Stati membri la libertà di rafforzare la cooperazione reciproca,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE AZIONE COMUNE:

### Articolo 1

1. Su richiesta o di loro propria iniziativa, gli Stati membri provvedono a fornire informazioni — per il tramite degli organi centrali — agli Stati membri interessati sugli eventuali spostamenti verso altri Stati membri, ai fini della partecipazione a manifestazioni di gruppi di una certa entità e che potrebbero costituire una minaccia per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza. Le informazioni sono fornite non appena possibile a tutti gli Stati membri interessati, che siano o no limitrofi, inclusi gli Stati membri attraverso i quali tali gruppi transitano.

2. Le suddette informazioni devono contenere i dati più completi possibili per quanto riguarda:

- a) il gruppo in questione:
  - la sua composizione globale,
  - il tipo di gruppo (comportamento aggressivo? rischio di disordini?);
- b) itinerari previsti e luoghi di soggiorno;
- c) mezzi di trasporto;
- d) altre informazioni pertinenti;
- e) affidabilità delle informazioni.

Le informazioni da fornire sono trasmesse nel rispetto della legislazione nazionale.

### Articolo 2

1. Gli Stati membri possono inviare temporaneamente in comando degli ufficiali di collegamento in altri Stati membri che ne facciano richiesta. Gli ufficiali di collega-

mento svolgono un compito di consulenza e assistenza. Non esercitano alcun potere e non portano armi. Essi forniscono informazioni ed eseguono la loro missione nel quadro delle istruzioni ricevute dallo Stato membro di origine e in base alle direttive dello Stato membro presso il quale sono comandati. Lo Stato membro ospitante provvede alla protezione degli ufficiali di collegamento.

2. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante definiscono le attività degli ufficiali di collegamento che devono seguire le direttive di tali autorità.

### Articolo 3

Al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri a livello degli organi centrali incaricati dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza si prendono i seguenti provvedimenti:

- a) la presidenza organizza ogni anno, in primavera, un incontro dei capi degli organi centrali incaricati dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza nel quale vengono discusse questioni di interesse comune;
- b) i dati circa i suddetti organi centrali sono aggiornati ogni anno, in primavera, per il tramite della presi-

denza (si veda l'allegato). Gli organi centrali si notificano reciprocamente i cambiamenti verificatisi nel frattempo;

- c) al fine di migliorare la conoscenza reciproca delle rispettive organizzazioni, i capi degli organi centrali incoraggiano esercitazioni, scambi e stage per il loro personale.

### Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1997.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
W. SORGDRAGER

### ALLEGATO

Gli organi centrali si comunicano reciprocamente su base annuale, e con maggiore frequenza qualora si verificano dei cambiamenti, i seguenti dati:

Stato membro:

Nome dell'organo centrale:

Denominazione dell'autorità responsabile (per es. ministero):

Indirizzo:

Numero/i di telefono:

Numero/i di fax:

Indirizzo posta elettronica:

Ufficio di collegamento:

Nome dei corrispondenti:

Lingue (oltre alla lingua del paese):